

LO STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. La "Federazione Nazionale degli Operatori all'Ingrosso Agro-Orto-Floro-Ittico Alimentari - Confcommercio-Imprese per l'Italia", di seguito denominata "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
3. "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese all'Ingrosso Agro-Orto-Floro-Ittico Alimentari, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.
4. "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 2

Sede e durata

"Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha sede in Roma, Piazza G.G. Belli 2, 00153 e ha durata illimitata.

Art. 3

Principi e Valori Ispiratori

1. "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
 - c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
 - d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
 - e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
 - f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
 - g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l’europesismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- k) “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

Art. 4 *Scopi e Funzioni*

1. “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia”:

- a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati, di cui all’art. 1 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- b) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- c) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- d) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
- f) favorisce, d’intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- g) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” per il settore di competenza;
- h) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- i) nel rispetto dei principi generali sanciti dallo Statuto confederale, può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative;
- j) nel rispetto dei principi generali sanciti dallo Statuto confederale, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5 *Rapporti con la Confederazione*

1. “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna ad accettare:

- 1) le deliberazioni del Collegio dei Proviviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;

- 2) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- 3) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- 4) le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

TITOLO II - RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 6

Soci

1. Possono aderire a "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" in qualità di soci effettivi:
 - a) le Associazioni rappresentative degli operatori che svolgono attività di commercio Agro-Orto-Floro-ittico Alimentare;
 - b) gli operatori del settore che svolgono l'attività di cui alla lettera a) in una provincia ove non sia ancora costituita l'Associazione.
2. Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Nazionale, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli della Federazione.
3. Sotto il profilo organizzativo ed amministrativo gli associati possono essere inquadrati in distinti ruoli, a seconda dell'attività esercitata e della specificità del rapporto associativo.

Art. 7

Adesione: Modalità e condizioni

1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente della Associazione, ovvero titolare o legale rappresentante della Ditta, sulla quale delibera il Consiglio Nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. L'adesione "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberata dal Consiglio Nazionale. La delibera sarà notificata al richiedente entro 15 giorni.
3. Contro la delibera del Consiglio Nazionale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari dalla data di adesione e per un anno, con inizio dal 1° gennaio successivo alla data di adesione.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima dalla scadenza dell'anno in corso.
6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
7. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi e rappresentare la Federazione in enti o commissioni ai sensi del precedente art. 4, lett. h.
8. Ciascun operatore che entra a far parte di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia", attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

9. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 8, l'adesione a "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

10. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

11. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

12. Il Presidente della Federazione, sentito il Consiglio Nazionale, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 8

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio si perde:

- a) per lo scioglimento della Federazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria;
- b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 7, comma 5;
- c) per decadenza deliberata dal Consiglio Nazionale in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per mancato pagamento dei contributi sociali su delibera del Consiglio Nazionale.

2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9

Sanzioni

1. I gradi delle sanzioni applicabili dal Consiglio Nazionale, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi.

TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 10

Organi

1. Sono Organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

2. Gli eletti in Organi collegiali decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

2.1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono operatori che fanno parte del sistema associativo di “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2.2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

2.3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 2.1 e 2.2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

2.4. La delibera di decadenza di cui al comma 2.3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.

2.5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 2.4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

2.6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 11 *Incompatibilità*

1. Presso “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia” la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

Art. 12 *Durata cariche*

1. Presso "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 13

Rieleggibilità del Presidente

Presso "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 14

Assemblea: Composizione

1. L'Assemblea della Federazione è composta dai Presidenti, o loro delegati, delle Associazioni di cui all'art. 6 lett. a), e dagli operatori, o loro delegati, di cui all'art. 6 lett. b).
2. Ad ogni Presidente delle Associazioni di cui all'art. 6 lett. a), o loro delegato, spetta un numero di voti pari al numero degli iscritti alla propria Associazione e dichiarati alla Federazione.
3. Ad ogni operatore di cui all'art. 6 lett. b), o loro delegato, spetta un voto.
4. Nessun socio può essere portatore di più di una delega di altri soci, oltre la propria.

Art. 15

Assemblea: Competenze

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) su indicazione del Presidente stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;
- b) elegge ogni 5 anni, tra i suoi componenti, il Presidente e un numero di membri del Consiglio Nazionale pari al numero delle Associazioni aderenti alla Federazione;
- c) elegge ogni 5 anni tre membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) elegge ogni 5 anni tre membri componenti il Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie
- f) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti.
- g) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio Nazionale che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
- b) delibera sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
- c) delibera sullo scioglimento di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'art. 17, comma 6;
- d) nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- e) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

3. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 16

Assemblea: Convocazione e Svolgimento

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, sia nella sede legale che altrove, purché in Italia.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata:
 - a) almeno due volte l'anno, per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente del Conto preventivo dell'anno successivo;
 - b) ogni cinque anni, entro novanta giorni dalla scadenza del mandato, per il rinnovo degli organi sociali.
3. In seduta straordinaria l'Assemblea può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo dei voti dell'Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, e deve essere trasmesso a tutti gli associati mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da spedire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
6. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo avviso inviato mediante posta elettronica con preavviso di almeno 5 giorni.
7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o anche cinque scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti l'Assemblea medesima.

Art. 17

Assemblea: Validità

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
3. Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.
4. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
5. Il recesso da "Fedagromercati-Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 75% dei suoi componenti e che rappresenti il 75% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Fedagromercati-Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
6. Per lo scioglimento di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

Art. 18

Consiglio Nazionale: Composizione

1. Il Consiglio Nazionale della Federazione è composto dai Presidenti, o loro delegati, di tutte le Associazioni aderenti e sono eletti dall'Assemblea, ed eventualmente da un numero di membri esterni fino ad un massimo di tre cooptati dall'organo stesso.

2. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 25% dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti, sia nella sede legale che altrove, purché in Italia.

3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

5. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno 3 giorni.

6. Ciascun membro del Consiglio Nazionale ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

7. Le votazioni del Consiglio Nazionale sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti, e salvo che riguardino persone.

8. L'intervento alle riunioni del Consiglio Nazionale può avvenire anche in video-conferenza o teleconferenza, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 19

Consiglio Nazionale: Competenze

1. Il Consiglio Nazionale, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

a) detta i criteri d'azione della Federazione;

b) elegge ogni 5 anni, nel proprio seno, da tre a cinque Vice Presidenti tra cui il Vicario, ed un Consigliere Amministratore;

c) può cooptare fino a tre ulteriori consiglieri scelti anche al di fuori dell'Assemblea;

d) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) approva e modifica i regolamenti interni;

f) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

g) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi.

h) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale;

i) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo.

Art. 20

Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario, ha poteri di firma, che può delegare.

2. Il Presidente:

a) propone all'Assemblea gli indirizzi di politica sindacale;

b) dà attuazione ai criteri d'azione della Federazione;

c) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;

d) presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;

e) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;

- f) può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendano necessari nell'interesse della Federazione;
- g) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- h) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;
- i) propone al Consiglio Nazionale la revoca del Segretario.

Art. 21

Vice Presidente Vicario

1. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro 60 giorni dall'inizio della vacatio.

Art. 22

Revisore dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è composto da 3 componenti effettivi. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea, può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio Nazionale.
4. Il Collegio predispose una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
5. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

Art. 23

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia":
 - a) delibera sulle controversie tra i soci di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia", di commissariamento e di esclusione, nonché di

decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia", può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale;

b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico federale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 24

Cariche sociali: Eleggibilità

1. Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori e gli ausiliari che svolgono, o abbiano svolto, la propria attività anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati, o altra persona munita di delega da parte dell'impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitali, uno dei soci in caso di società di persone.

Art. 25

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Federazione, nominato dal Consiglio Nazionale, è il capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti.

Coadiuvava inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato.

Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assume le funzioni di Segretario.

Può essere delegato dal Presidente a rappresentare la Federazione in organismi e/o comitati a cui la Federazione venga chiamata a partecipare.

2. E' responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi.

3. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE-AMMINISTRAZIONE-BILANCI

Art. 26

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

2. I proventi della Federazione sono formati da:

- a) contributi associativi ordinari;
- b) contributi associativi integrativi;
- c) contributi associativi straordinari;
- d) oblazioni volontarie;
- e) proventi vari.

3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di esercizio comprende:

- lo stato patrimoniale;

- il conto economico;
- la relazione del Consigliere Amministratore;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti anche in modo indiretto, durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

7. "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

8. E' fatto divieto a "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

Art. 27

Scioglimento della federazione

1. In caso di scioglimento di "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

2. L'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

Art. 28

Comitati di coordinamento regionale

1. Nell'ambito delle Unioni Regionali del Commercio del Turismo e dei Servizi, aderenti alla Confcommercio potranno essere istituiti comitati di coordinamento regionale costituiti dai Presidenti delle Associazioni aderenti alla Federazione ed operanti nella medesima Regione.

2. Tali comitati avranno il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale svolta dalle Associazioni della Regione.

3. Il funzionamento dei Comitati di Coordinamento regionale sarà regolato tenendo conto delle norme delle Unioni Regionali aderenti alla Confcommercio, presso le quali detti Comitati saranno costituiti.

Art. 29

Arbitrato

1. Le controversie tra soci e "Fedagromercati - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 30
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.